

Il Miur ha emanato la nota n. 5181 del 22 aprile 2014 di interpretazione della circolare della Funzione Pubblica su assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, spiegando quando il personale del Ministero potrà usufruire dei permessi per documentati motivi personali e quando le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. Si attendono ancora precisazioni specifiche per il personale della scuola.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Uff. IV

Roma, 22/4/2014

Oggetto: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

1. **per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali** (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (**permessi brevi** di cui all'art. 20 del CCNL 16.5.1995 o **riposi compensativi** di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, si ritiene che, nell'ipotesi in cui l'assenza si verifichi prima dell'entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all'orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo restando il principio di flessibilità in entrata.
2. **La giustificazione dell'assenza**, nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell'istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), **deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico** o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4). **In alternativa**, è possibile presentare **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare ed allegato alla presente.
3. Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici **sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia**. In tali casi, il medico (individuato ai sensi dell'art. 55 septies, comma 1, del d.lgs 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia, comunicandola all'amministrazione secondo le consuete modalità (cfr. Circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI 2010). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni sulla circolare, si ritiene che la situazione di "concomitanza" possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico). **La circolare prevede invece espressamente le ipotesi in cui, a causa delle patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro**. In tali casi, a fini di semplificazione, per poter usufruire dell'assenza per malattia si ritiene sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante, redatta in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo

cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell'inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie per ciascuna giornata. In tali casi, l'attestazione di presenza – redatta secondo le modalità di cui al punto 2 – dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.